



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Qualità dell' Aria**

**Proposta nr. 171 del 24/10/2012 -**  
**Determinazione nr. 2343 del 24/10/2012**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da uno stabilimento che svolge l'attività di fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione.

Società ALI Spa - Divisione Friulinox - stabilimento sito in Comune di Chions (PN), via Treviso n. 4 (entrata secondaria via Villutta 2/A).

**PREMESSA**

**1.Fatto**

La Società ALI Spa - Divisione Friulinox con sede legale in Comune di Milano, via Camperio n. 9 ha presentato in data 12.07.2012 alla Provincia di Pordenone le seguenti domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera:

- per modifica sostanziale dello stabilimento produttivo sito in Comune di Chions, via Treviso n. 4 con entrata secondaria via Villutta 2/A (assunta al prot. n. 54498 del 13.07.2012) ai sensi dell'art. 269 c. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (assunta al prot. n. 54498 del 13.07.2012) ;
- per rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 come previsto dall'art. 281 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per lo stabilimento di cui al punto precedente (assunta al prot. n. 54499 del 13.07.2012).

E' stato avviato un unico procedimento amministrativo per entrambe le istanze con lettera prot. n. 56542 del 23.07.2012 e contestualmente sono stati richiesti gli eventuali pareri di competenza al Comune di Chions (come previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) ed all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6.

Ne il Comune di Chions né l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 hanno fornito riscontro alla nota di cui sopra entro i termini ivi previsti.

La Società svolge l'attività di fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione.

Dalla relazione tecnica datata 12.07.2012 si rileva che la ditta possiede due corpi di fabbrica (definiti come Reparto 1 e Reparto 2) e intende realizzare le seguenti modifiche:

- potenziamento delle linee di saldatura con conseguente modifica delle portate aspirate;
- installazione di un nuovo dispositivo di aspirazione/filtrazione che darà origine al

- punto di emissione identificato come E4;
- spostamento dell'esistente punto di emissione E2 nel Reparto 2.

La Società è in possesso delle seguenti autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate dalla Regione Friuli Venezia Giulia con:

- Decreto 1990/2004 per il punto di emissione ex E1 (saldatura),
- Decreto 1131/2005 per il punto di emissione ex E1 (schiumatura),
- Decreto n. 1132/2005 per i punti di emissione ex E1 (schiumatura) e E2 (saldatura)

e chiede il rinnovo dell'autorizzazione per tre punti di emissione ora rinominati e/o modificati come riportato nel paragrafo "4.Motivazione". Tali atti regionali sono stati volutati a favore della società ALI Spa con provvedimento della Provincia di Pordenone rilasciato con Det. Dir. n. 1348 del 28.05.2012.

## **2.Documenti**

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- relazione tecnica datata 12.07.2012;
- planimetria metodistica datata 06.07.2012;
- prospetti dei punti di emissione;
- cartografia relativa all'ubicazione dello stabilimento (estratto CTR, catastale, PRGC).

## **3.Normativa applicata**

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 16 del 01.06.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

#### **4.Motivazione**

La decisione si fonda sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 07.10.2012. Alla luce della medesima istruttoria tecnica si ritiene che le emissioni dagli impianti proposti indicate come:

- E1 (linee schiumatura – ESISTENTE ex E1),
- E2 (linee saldatura- ESISTENTE - ex E2),
- E3 (linee schiumatura – ESISTENTE - ex E1),
- E4 (linee saldatura - NUOVA),

degli impianti installati, per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, i sistemi di abbattimento installati e la tipologia degli stessi, siano compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate;

L'istruttoria tecnica è conservata nella pratica.

La società possiede un impianto termico civile alimentato a metano con potenza termica nominale inferiore a 3 MW, non soggetto a autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 282 c. 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La società possiede un impianto di combustione per il riscaldamento delle presse per la schiumatura alimentato a metano con potenza termica nominale inferiore a 3 MW, non soggetto a autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 c. 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La Ditta dichiara di esercire le seguenti attività che rientrano tra quelle indicate nella parte II dell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06:

- pulizia di superficie con soglia di consumo annuo di solvente superiore a 1 t/anno nel caso si utilizzino Composti Organici Volatili di cui al paragrafo 2 parte I dell'allegato III e superiore a 2 t/anno negli altri casi (punto 10);
- rivestimento adesivo con soglia di consumo di solvente superiore a 5 ton/anno (punto 1),

Per ciascuna delle succitate attività la Ditta dichiara un consumo annuo di solvente inferiore a quello stabilito dalle rispettive soglie, pertanto non si applica quanto previsto all'art. 275 del D.Lgs. 152/06.

Si ritiene di revocare, dalla data di esecutività del presente atto, le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Decreto 1990/2004, con Decreto 1131/2005 e con Decreto n. 1132/2005 a seguito della domanda di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni per lo stabilimento presentata dalla società.

Tutto ciò premesso

## IL DIRIGENTE DETERMINA

### 1.Decisione

Di autorizzare la Società ALI Spa - Divisione Friulinox con sede legale in Comune di Milano, via Camperio n. 9 alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento sito in Comune di Chions (PN), via Treviso n. 4 (entrata secondaria via Villutta 2/A).

I punti di emissione presenti presso lo stabilimento sono i seguenti:

- E1 (linee schiumatura),
- E2 (linee saldatura),
- E3 (linee schiumatura),
- E4 (linee saldatura).

Di revocare, dalla data di esecutività del presente atto, le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Decreto 1990 del 02.11.2004, con Decreto 1131 del 20.05.2005 e con Decreto n. 1132 del 20.05.2005 per le motivazioni di cui alle premesse.

### 2.Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

- a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

<b>Punto di emissione E2 (linee saldatura)</b>	<i>Portata: 8000 m<sup>3</sup>/h Quota dal p.c. : 11,6 m</i>
<b>Punto di emissione E4 (linee saldatura)</b>	<i>Portata: 12000 m<sup>3</sup>/h Quota dal p.c. : 11,6 m</i>
Polveri totali	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Olii (come nebbie oleose)	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze riportate nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in allegato I, parte 2, tab. B Classe II (Nichel)	1 mg/Nm <sup>3</sup>

<b>Punto di emissione E1 (linee schiumatura )</b>	<i>Portata: 8500 m<sup>3</sup>/h Quota dal p.c. : 11,6 m</i>
<b>Punto di emissione E3 (linee schiumatura)</b>	<i>Portata: 8000 m<sup>3</sup>/h Quota dal p.c. : 11,6 m</i>
Composti Organici Volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	100 mgC/Nm <sup>3</sup>
Sostanze riportate nel D. Lgs. 152/2006, in Allegato 1, Parte 2, Tabella D: Classe I (Isocianati)	5 mg/Nm <sup>3</sup>

- b) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio del nuovo impianto (punto di emissione E4) la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
- c) Il termine ultimo per la messa a regime del nuovo impianto (punto di emissione E4) è fissato in 90 (novanta) giorni dalla data di messa in esercizio. La Società

deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.

- d) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui alla precedente lettera b) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata del nuovo impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
- e) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

### 3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
2. La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
3. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti e/o prodotti contenuti Composti Organici Volatili, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle eventuali emissioni diffuse di polveri e/o di Composti Organici Volatili.
4. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
  - il posizionamento delle prese di campionamento;
  - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
5. Ad avvenuta messa a regime del nuovo impianto, la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti da tutti gli impianti autorizzati (punti di emissione E1, E2, E3, E4). I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
6. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e

	della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 15259: 2008	Misurazione di emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
M.U. 759:87	Ambienti di lavoro - Determinazione delle nebbie d'olio nell'aria - Metodo spettrometrico all'infrarosso
NORMA UNI EN 14385:2004	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione dell'emissione totale di As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl e V.
Norma UNI EN 13526:2002 (C.O.T.)	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma.
EPA METHOD 207 (per isocianati)	Isocyanates In Stationary Source Emissions

7. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
8. Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premesse.

#### **4.Suggerimenti ed osservazioni**

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

#### **5.Avvertenze**

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista

(quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, certificati di agibilità, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.

5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o rinnovare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA anche ai fini dell'effettuazione del primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione per gli impianti nuovi da svolgere entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, come previsto dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06.
7. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche alla società ALI Spa, al Comune di Chions e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
8. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
9. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
10. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
11. La mancata osservanza di quanto riportato nei paragrafi “2.Obblighi” e “3.Prescrizioni” può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
12. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

**6.A chi ricorrere** Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 24/10/2012

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 24/10/2012 05:07:13

IMPRONTA: 236FD7F0E53F9A0F885BCB1254DE3EF90741492B50CEBB53F1D425372012C26F  
0741492B50CEBB53F1D425372012C26F3349DAE7F3EDC6D4B9CEA4B3DCBC5DDA  
3349DAE7F3EDC6D4B9CEA4B3DCBC5DDAAA5048F3CAE3F3B0B30C28E33060BE33  
AA5048F3CAE3F3B0B30C28E33060BE336D58110EFA401F636FFE51F79EFED4D4